



Statuto della sezione Ticino del Movimento europeo Svizzera

I. Norme generali

Art. 1 Nome e sede

La sezione Ticino del Movimento europeo Svizzera (detto poi Sezione Ticino) – associazione ai sensi del Codice Civile Svizzero – è sezione del Movimento europeo Svizzera (detto poi Movimento europeo). Il suo domicilio coincide con quello del segretariato.

Art. 2 Scopi

¹ La sezione Ticino assume gli scopi del Movimento europeo.

² In particolare essa opera nel Canton Ticino:

- a. Per convincere della necessità di unione politica, economica e culturale fra gli Stati e i popoli, tramite una struttura federale;
- b. Per favorire un'evoluzione dell'Europa che salvaguardi e sviluppi i valori che essa ha creato;
- c. Per diffondere l'idea di giustizia contro l'idea di forza;
- d. Per accrescere il rispetto della dignità e dei diritti dell'uomo e la libertà del cittadino, cosciente della propria responsabilità, anche nei confronti dell'ambiente;
- e. Per favorire l'adesione della Svizzera all'Unione Europea.

³ Essa collabora con le associazioni che hanno scopi analoghi.

Art. 3 Neutralità politica e confessionale

La Sezione Ticino è neutrale nei confronti dei partiti politici e delle confessioni.

II. Soci

Art. 4 Soci

¹ Ogni persona fisica o giuridica che riconosce gli scopi e lo statuto del Movimento europeo e che risiede o che ha legami nel Ticino può diventare socio individuale o collettivo della Sezione Ticino.

² I soci individuali e collettivi della Sezione Ticino sono automaticamente soci del Movimento europeo.

³ L'assemblea può nominare socio onorario e presidente onorario un socio o un ex presidente particolarmente meritevole.

Art. 5 Soci giovani

Possono aderire come giovani le persone che non hanno ancora compiuto i 35 anni e possono costituirsi in un gruppo interno.

Art. 6 Quote, finanze

¹ L'ammontare delle quote dei soci individuali è fissato dall'Assemblea dei delegati del Movimento europeo. Le quote dei soci collettivi sono concordate fra il socio e il Segretariato centrale del Movimento europeo.

² La Sezione Ticino è finanziata tramite il Segretariato centrale del Movimento europeo e tramite donazioni.

Art. 7 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio cessa:

- a. Con la morte e, per le persone giuridiche, con lo scioglimento;
- b. Con l'inosservanza dell'obbligo di pagamento delle quote, dopo almeno due diffide;
- c. Con le dimissioni;
- d. Con l'espulsione, che può essere pronunciata dal Comitato contro soci la cui attività è incompatibile con gli scopi e la dignità della Sezione Ticino. Un socio espulso ha diritto di ricorso al Segretariato centrale del Movimento europeo.

III. Organizzazione

Art. 8 Organi

Gli organi della Sezione Ticino sono:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Comitato;
- c. La Commissione di revisione.

A. L'Assemblea

Art. 9 Composizione

¹ L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione Ticino. Essa si compone dei soci individuali e collettivi.

² Ogni socio ha diritto di voto. Il voto per procura è ammesso soltanto per soci collettivi, escluso il cumulo di voti sullo stesso votante.

Art. 10 Convocazione

¹ L'Assemblea è convocata secondo le necessità, ma almeno una volta all'anno, dal Comitato con comunicazione scritta ai soci due settimane prima.

² Su richiesta di un quinto dei soci, il Comitato è tenuto a convocare un'Assemblea straordinaria nel termine di sei settimane.

Art. 11 Competenze

¹ L'Assemblea esercita tutte le competenze che gli statuti non assegnano ad altri organi. In particolare essa è competente per:

- a. L'approvazione e la revisione degli statuti;
- b. Le decisioni di massima sul programma politico;
- c. L'elezione del presidente, del primo vicepresidente, di al massimo ulteriori quattro vicepresidenti, del segretario/cassiere e di altri 18 membri al massimo, del Comitato e inoltre della Commissione di revisione. Queste elezioni hanno luogo contemporaneamente e per il periodo di tre anni. Elezioni complementari per cariche divenute vacanti nel corso del periodo hanno effetto sino alla fine dello stesso;
- d. L'approvazione dei rapporti annuali e dei conti annuali, accompagnati dai rapporti della commissione di revisione;
- e. La nomina di socio onorario e di presidente onorario.

² L'elezione del Comitato deve garantire un'equa rappresentanza delle diverse regioni del Cantone. I membri del Comitato sono rieleggibili.

Art. 12 Deliberazioni

L'Assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei presenti. Essa decide a maggioranza semplice, salvo nei casi di cui all'art. 16 e 17. In caso di parità di voti il presidente decide. Le decisioni, le elezioni e le nomine avvengono a voto aperto, a meno che un quinto dei presenti richieda il voto segreto.

B. Il Comitato

Art. 13 Organizzazione

Il Comitato, composto di 25 membri al massimo, è convocato dal presidente secondo necessità, ma almeno due volte all'anno. Deve inoltre essere convocato quando otto dei suoi membri ne fanno richiesta al presidente. Il Comitato delibera validamente quando è presente almeno un terzo dei suoi membri. Le sedute sono dirette dal presidente e in sua assenza dal primo vicepresidente. Il Comitato decide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti il presidente decide.

Art. 14 Competenze

¹ Il Comitato dirige l'attività della Sezione Ticino nel rispetto delle decisioni dell'Assemblea. In particolare promuove le iniziative e le manifestazioni idonee a raggiungere gli scopi statuari e rappresenta la Sezione Ticino. Il programma d'attività deve tenere conto degli interessi regionali. Il Comitato può costituire delle commissioni per compiti speciali.

² Il Comitato è competente per:

- a. L'elaborazione del programma politico, che sottopone all'Assemblea;
- b. L'approvazione del preventivo e l'esercizio del controllo finanziario, riservate le competenze dell'Assemblea;
- c. La designazione dei delegati della Sezione Ticino all'Assemblea dei delegati del Movimento europeo;

- d. L'espulsione dei soci ai sensi dell'art. 7 lettera d);
- e. La presa di posizione a nome della Sezione Ticino su temi qualificanti.

C. *La Commissione di revisione dei conti*

Art. 15 Composizione

La Commissione di revisione dei conti è composta di due soci non facenti parte del Comitato.

IV. Disposizioni finali

Art. 16 Modifiche

Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei presenti. Le proposte di modifica devono essere comunicate ai soci almeno due settimane prima dell'Assemblea.

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento della Sezione Ticino può essere deciso dall'Assemblea alla maggioranza dei due terzi dei presenti, riservata l'approvazione del Comitato del Movimento europeo. La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno due settimane prima dell'Assemblea.

Art. 18 Patrimonio

Per gli impegni finanziari della Sezione Ticino risponde il patrimonio sezionale esclusa la responsabilità civile dei soci. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale è trasferito al Movimento europeo, e, in difetto di questo, a un'associazione con finalità analoghe.

Art. 19 Esercizio

L'esercizio coincide con l'anno civile.

Art. 20 Altre norme

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato gli statuti del Movimento europeo e gli artt. 60ss del Codice Civile Svizzero.

Questo statuto è stato adottato dall'Assemblea generale svoltasi a Bellinzona il 13 maggio 1980. Modificato dall'Assemblea generale del 17 dicembre 1998, da quella del 5 marzo 2002, da quella del 24 settembre 2010, da quella del 14 gennaio 2019, da quella del 21 dicembre 2021 e da quella svoltasi a Lugano il 24 febbraio 2022.